



COMUNE DI BOLANO  
Provincia della Spezia

All. A DCC 16 del 14/06/2016

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INTERPELLO

### INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Presentazione dell'istanza di interpello
Articolo 3 - Contenuto dell'istanza di interpello
Articolo 4 - Inammissibilità dell'istanza
Articolo 5 - Adempimenti del Comune
Articolo 6 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello
Articolo 7 - Disposizioni finali

### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell'istituto dell'interpello del contribuente in materia di tributi per i quali il Comune riveste la qualifica di ente impositore.

2. L'istituto dell'interpello consente a ciascun contribuente di formulare quesiti al Comune allo scopo di conoscere, in via preventiva, il parere in ordine alla portata ed alla corretta applicazione della norma tributaria.

3. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, sempre se ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;

b) applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

4. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, non configurandosi in questi casi incertezze interpretative



COMUNE DI BOLANO  
Provincia della Spezia

---

### **Articolo 2 - Presentazione dell'istanza di interpello**

1. Ciascun contribuente può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti le materie di cui all'art. 1, a condizione che ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni, sulla corretta qualificazione di fattispecie e sulla conseguente applicazione delle disposizioni tributarie attinenti al concreto caso prospettato.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale opportunamente pubblicate sul sito internet istituzionale ed all'Albo pretorio dell'ente. In tale evenienza si comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. Possono presentare istanza di interpello i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori del condominio o di multi-proprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune – servizio tributi mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

### **Articolo 3 - Contenuto dell'istanza di interpello**

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
  - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  - b) l'indicazione del tipo di istanza tra quelle di cui all'art. 1, comma 3;
  - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;



COMUNE DI BOLANO  
Provincia della Spezia

---

- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune e utile ai fini della risposta.
3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

#### **Articolo 4 - Inammissibilità dell'istanza**

1. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c);
- b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza in relazione alla fattispecie prospettata;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza ivi compresa la notifica del questionario di cui art. 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

#### **Articolo 5- Adempimenti del Comune**

- 1. La risposta, scritta e motivata, sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo, è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
- 2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento,



## COMUNE DI BOLANO

Provincia della Spezia

da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine previsto, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

### **Articolo 6 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative e salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del comune, comunicata nelle forme di cui all'art. 5, comma 1 e con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Pertanto, qualora il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello, il comune recupera l'imposta o la maggiore imposta eventualmente dovuta, con i relativi interessi, senza irrogazione di sanzioni.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

### **Articolo 7 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei Regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, e del Regolamento di contabilità dell'ente.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello disposizioni generali sottosezione di 2° livello "atti generali" e conservato presso l'Ufficio tributi dove potrà essere liberamente consultato dai cittadini.